



COMUNE DI VIBO VALENTIA

REGOLAMENTO

della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblico Spettacolo(C.C.VL.PS.)
(artt. 141 e seguenti del regolamento d'esecuzione del T.U.L.PS.)

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 65 del 25/09/2020)

Art. 1 – Oggetto

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Campo di applicazione

Art. 4 – Composizione e nomina della Commissione comunale

Art. 5 – Convocazione della Commissione comunale

Art. 6 – Riunioni della Commissione comunale

Art. 7 – Parere della Commissione comunale

Art. 8 – Verbale della Commissione comunale

Art. 9 – Compiti della Commissione comunale

Art. 10 – Commissione ristretta

Art. 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

Art. 12 – Allestimenti temporanei

Art. 13 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

Art. 14 – Domanda di agibilità

Art. 15 – Spese per il sopralluogo

Art. 16 – Ufficio competente

Art. 17 – Disposizioni transitorie

Art. 18 – Entrata in vigore

DOCUMENTAZIONE: ALLEGATO “A”

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina i principi e le norme generali per il funzionamento e l'attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, di cui agli articoli 141 e 141-bis del regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S., approvato con RD 6 maggio 1940, n. 635, ai fini del rilascio delle licenze di cui agli articoli 68,69 e 80 del T.U.L.P.S., approvato con RD. 18 giugno 1931, n. 773.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:

- a) per luogo pubblico, quello a cui chiunque può accedere senza alcuna limitazione (es.: vie, piazze), fatto salvo il rispetto delle norme del codice della strada e del regolamento comunale di polizia urbana;
- b) per luogo aperto al pubblico, quello a cui chiunque può accedere, ma nel rispetto delle particolari condizioni imposte da chi gestisce il luogo stesso (es.: accesso con biglietto di invito e/o con rispetto orari di apertura);
- c) per spettacoli, quelle forme di rappresentazione cui lo spettatore assiste in forma passiva, guardando l'evento così come gli è rappresentato (es.: cinema, teatro);
- d) per trattenimenti, quelle forme di divertimento che implicano la partecipazione attività del pubblico (es.: ballo);
- e) per manifestazioni temporanee, gli spettacoli o i trattenimenti che si svolgono per un periodo di tempo determinato e limitato in luoghi o locali non abitualmente destinati a dette attività;
- f) per allestimenti temporanei, le strutture e gli impianti installati per un periodo di tempo determinato e limitato, ai fini dello svolgimento di manifestazioni temporanee;
- g) per locali, l'insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, compresi i servizi vari e disimpegni ad essi annessi;
- h) per spettacoli viaggianti, le attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso ovvero in parchi di divertimento. Tali attività sono quelle classificate per tipologia con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;
- i) per Commissione, la Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all'art. 141-bis del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S.;

l) per Commissione ristretta, la commissione che, per il disposto dell'art. 141, comma 1 lettera e), del regolamento d'esecuzione del TULPS. deve controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti;

m) per provvedimento finale, l'agibilità di pubblico spettacolo prevista dall'art. 80 del T.U.L.P.S.;

n) per T.U.L.P.S., il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18 Giugno 1931 del n. 773 e successive integrazione e modificazioni;

o) per regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., il R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive integrazioni e modificazioni;

Articolo 3 – Campo di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano nei locali, nei luoghi indicati e secondo le valutazioni di cui al D.M. 19.08.1996 vigente relativo alla "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo".

Articolo 4 – Composizione e nomina della Commissione Comunale

1. La Commissione Comunale per la vigilanza dei locali di pubblico spettacolo è nominata dal Sindaco, resta in carica tre anni e continua a compiere le funzioni assegnatele dal presente regolamento fino all'insediamento della nuova commissione. In particolare per la nomina dei tecnici specializzati di cui alla lett. f) del successivo comma 2 ed alla lett. g) del successivo comma 3, il Sindaco richiede i nominativi agli Ordini Professionali del territorio. Per la nomina del componente di cui alla lett. h) il Sindaco richiede il nominativo al Coni provinciale o, in mancanza, al regionale.

2. La Commissione è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato che la preside;
- b) dal comandante del Corpo di Polizia Locale o suo delegato;
- c) dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
- d) dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato;
- e) dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) da un esperto in elettrotecnica.

3. Sono membri aggregati alla commissione, ove occorra:

- g) esperto in acustica o in altra disciplina tecnica in relazione alle dotazioni tecnologiche

del locale o impianto da verificare;

- h) per l'attività di esame e verifica degli impianti sportivi, alla Commissione sarà aggregato un rappresentante del Coni provinciale o regionale, dal medesimo designato.

4. Possono altresì far parte della commissione, su loro richiesta:

i) un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo;

j) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;

designati dalle rispettive organizzazioni territoriali tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

5. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole e tecniche di sicurezza.

6. Ogni componente della Commissione può nominare un suo delegato che partecipa alle sedute quando il titolare non possa, per qualsiasi ragione, intervenire.

7. Alle riunioni della Commissione partecipa un Segretario per espletamento delle funzioni di competenza.

Articolo 5 – Convocazione della Commissione Comunale

1. La Commissione si riunisce presso la sede comunale o nei locali o nei luoghi ove sono installate le attrezzature per il pubblico spettacolo, di volta in volta indicati nell'avviso di convocazione.

2. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto inviato a tutti i componenti con indicati: giorno, ora, luogo dello svolgimento della seduta e del sopralluogo e gli argomenti oggetto di trattazione. L'avviso di convocazione, predisposto a cura del responsabile dell'ufficio SUAP deve essere inviato almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione, salvi motivati casi di urgenza per i quali tale termine può essere ridotto a 48 ore. L'avviso di convocazione può essere trasmesso a mezzo telegramma, telefax, posta elettronica, per telefono o altra forma ritenuta idonea.

3. Il Presidente della Commissione dispone altresì la convocazione dei componenti aggregati, di cui all'art. 4, comma 3, nel caso che sia indispensabile il contributo di specifiche professionalità tecniche, tenuto conto delle peculiarità tecnologiche del locale o dell'impianto di pubblico spettacolo da verificare per il rilascio dell'agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S..

4. L'avviso di convocazione è, altresì, inviato agli Enti, Organismi, Associazioni di appartenenza dei componenti la Commissione, previsti dall'art. 4, comma 4, che provvederanno a trasmetterlo al rappresentante designato.

5. Entro il termine di cui al comma 2, il responsabile dell'ufficio SUAP informa della riunione della Commissione il richiedente il provvedimento finale, il quale può parteciparvi, anche mediante un suo delegato e presentare memorie e documenti almeno due giorni prima della riunione. Il delegato dovrà presentarsi alla riunione con apposita delega, sottoscritta dal richiedente il provvedimento finale, da acquisire agli atti.

Articolo 6 – Riunioni della Commissione Comunale

1. Le riunioni e gli eventuali sopralluoghi finalizzati al rilascio del provvedimento finale vengono, in genere, effettuati dal lunedì al venerdì, salvo casi eccezionali e su motivata richiesta del richiedente, sentita la disponibilità dei componenti la Commissione.

2. Nel caso in cui nella domanda, finalizzata al rilascio del provvedimento finale, non sia indicato il termine entro cui l'interessato richieda che venga esaminato il progetto o effettuato il sopralluogo, la richiesta sarà iscritta d'ufficio alla prima riunione utile, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle domande. Qualora, invece, si richieda l'esame o il sopralluogo entro una data precisa, la richiesta dovrà pervenire all'ufficio almeno quindici giorni prima di tale data.

3. L'esame delle domande viene effettuato tenendo conto dell'ordine cronologico di presentazione.

4. Spedito l'avviso di convocazione, la documentazione tecnica relativa alla domanda è immediatamente consultabile, presso l'ufficio SUAP, da parte di tutti i membri della Commissione.

5. I componenti effettivi, se impossibilitati a partecipare alle sedute e ai sopralluoghi della Commissione, devono, a loro cura, informare i rispettivi supplenti, che dovranno presentarsi nel luogo fissato per la riunione.

I componenti supplenti sono indicati ogni triennio dal Consiglio dell'Ordine cui gli stessi professionisti appartengono su richiesta del Sindaco o, in mancanza, su istanza dei componenti titolari già nominati.

6. Per la validità della Commissione occorre la presenza di tutti i componenti. L'assenza del rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo o del rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, in quanto componenti non obbligatori e l'assenza dei membri aggregati, quando i locali o gli impianti da ispezionare non sono dotati di specifiche dotazioni tecnologiche, non inficia la validità della riunione.

7. In caso di impedimento a partecipare alla riunione da parte di un componente obbligatorio ed in assenza del supplente, il parere della Commissione si intende validamente espresso qualora il componente assente provveda, senza indugio, a far pervenire il proprio parere scritto al Presidente prima del termine della riunione.

Articolo 7 – Parere della Commissione Comunale

1. Il parere della Commissione deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti obbligatori, elencati all'art. 4, comma 2, dalla lettera a) alla lettera f), e si intende validamente assunto all'unanimità dei membri i quali, per la materia di competenza, possono imporre condizioni e/o prescrizioni.
2. Nel caso di sopralluogo della Commissione relativo a manifestazioni temporanee in cui, per cause di forza maggiore, non siano presenti tutti i componenti, il Presidente, acquisito il parere dei presenti, trasmette le risultanze istruttorie al Sindaco per le determinazioni del caso.
3. Il richiedente il provvedimento finale, se presente, partecipa alla riunione della Commissione, ma all'atto dell'espressione del parere deve abbandonare la medesima.
4. Il parere della Commissione è dato per iscritto, deve essere inserito nell'apposito verbale di riunione e motivato con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che l'hanno determinato in relazione alle risultanze degli accertamenti e controlli. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente, da tutti i componenti presenti, dal segretario, e dal richiedente il provvedimento o suo delegato, se presente.
5. I componenti della Commissione hanno obbligo di astenersi nei casi di incompatibilità indicati nell'art. 51 del Codice di procedura civile.

Articolo 8 – Verbale della Commissione Comunale

1. Nel verbale della seduta della Commissione devono essere obbligatoriamente indicati:
 - a) i nominativi dei componenti presenti;
 - b) i nominativi dei componenti aggregati non obbligatori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - c) i nominativi dei rappresentanti degli esercenti locali di pubblico spettacolo e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori eventualmente assenti con la precisazione che gli stessi sono stati regolarmente convocati;
 - d) la presenza del richiedente il provvedimento ovvero di un suo eventuale delegato e se, assente, la precisazione che lo stesso era stato regolarmente informato della riunione;
 - e) eventuali rilievi ed osservazioni sul progetto e/o sulle strutture ispezionate;
 - f) eventuali dichiarazioni di voto;
 - g) tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione. Al verbale della riunione deve essere allegato in copia l'avviso di convocazione.

Estratto del verbale, sottoscritto dal Presidente, viene inviato all'interessato il provvedimento finale,

a cura del segretario della Commissione.

2. Tutte le condizioni e le prescrizioni eventualmente imposte dalla Commissione devono essere inserite, come prescrizioni, nel provvedimento finale cui si riferiscono.

3. I verbali delle riunioni della Commissione ed tutti gli atti ad essa inerenti devono essere custoditi, in originale, dal Responsabile dell'ufficio SUAP.

Articolo 9 – Compiti della Commissione Comunale

1. La Commissione, ai fini di cui all'art. 80 dei TU.L.P.S., provvede a verificare la solidità e sicurezza dei locali, impianti e luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, salvo i casi in cui la relativa competenza risulta attribuita, così come previsto dall'art. 142 del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S., alla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo (C.P. V.L.P.S.).

2. I compiti della Commissione sono i seguenti:

a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;

b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti, ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;

c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;

d) accertare, ai sensi dell'art. 4 del d.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza ed igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della Legge 18 marzo 1968, n. 337;

e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

3. Non sono di competenza della Commissione comunale le verifiche dei locali e dei luoghi sotto elencati per i quali è sempre prescritta la verifica da parte della C.P.V.L.P.S.:

a) i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;

b) i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

4. La capienza, quale criterio di riparto della competenza tra Commissione comunale e Commissione provinciale, viene individuata sulla base della dichiarazione resa da tecnico abilitato che sottoscrive la relazione tecnica di cui all'articolo 12.

Articolo 10 – Commissione ristretta

1. La Commissione ristretta ha il compito di controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti, come disposto dall'articolo 141, primo comma, lettera e), del regolamento d'esecuzione del T.U.L.P.S..

2. Il presidente della Commissione comunale, sentita la commissione stessa, individua i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui al comma 1 e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

3. Entro il termine fissato di volta in volta, l'esito dei controlli e degli accertamenti deve essere comunicato per iscritto al Presidente della Commissione per i provvedimenti di competenza, trasmettendo il verbale di sopralluogo redatto al momento dei controlli.

Articolo 11 – Locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti con capienza pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti competono ad un libero professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri.

2. La relazione deve essere redatta con l'osservanza delle disposizioni di cui al vigente D.M. recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo" e del vigente DM recante "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi".

3. Il progetto, gli elaborati grafici e la relazione sono acquisiti agli atti della Commissione che deve esprimere il parere di competenza.

4. Per "capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone" deve intendersi il numero massimo di persone per le quali sono previsti posti a sedere e in piedi autorizzati. Nel computo quindi non deve essere conteggiato il numero delle persone che eventualmente affollino zone vietate al pubblico ovvero, se trattasi di spettacoli all'aperto, aree non delimitate da transenne.

5. Per gli allestimenti temporanei, di cui all'art. 12, con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica può ritenersi valida per i due anni successivi.

6. Per i locali di capienza compresa fra 101 e 200 persone alla relazione tecnica deve essere allegato il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Articolo 12 – Allestimenti temporanei

1. La licenza di agibilità degli allestimenti temporanei, che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità di due anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi in cui sono installati, non ne limiti diversamente la durata.
2. Per le nuove richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento avanzate nei due anni di validità della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego.
3. Nell'ipotesi in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a successive installazioni, l'organizzatore deve presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio delle strutture, nonché dichiarazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato.
4. In occasione delle richieste di licenza per spettacolo o intrattenimento decorsi due anni dal rilascio della licenza di agibilità, l'organizzatore deve presentare domanda di sopralluogo senza necessità di ripresentare il progetto, sempre che siano utilizzati gli stessi impianti ed attrezzature o che, comunque, non vi siano sostanziali modifiche.

Articolo 13 – Iniziative escluse dalla verifica di agibilità

1. Non sono soggette alla verifica di agibilità di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S. e, pertanto sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:
 - a) i luoghi all'aperto quali piazze ed aree urbane, prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento e/o per il contenimento del pubblico, quali recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, e simili, utilizzati occasionalmente per assistere a spettacoli e manifestazioni varie occasionali (ad esempio: animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, spettacolo di burattini, ecc.). In tali luoghi è consentita la presenza di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, a condizione che siano installate in aree non accessibili al pubblico.
 - b) le attività di spettacoli viaggianti (giostre) installate in modo isolato;
 - c) i locali destinati esclusivamente a riunioni operative di pertinenza di sedi di associazioni ed enti;
 - d) i circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati, salvo che per il numero delle persone invitate o per altre circostanze sia da escludere il carattere privato della manifestazione;
 - e) i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, con capienza e

afflusso non superiore alle 100 persone, in cui sono impiegati strumenti musicali per attività di piano bar e concertini, impianti stereo e consolle per disc jockey senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo e a condizione che non si svolga attività di ballo e/o che l'intrattenimento e/o spettacolo non sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

- f) gli allestimenti temporanei (quali stands gastronomici, tendoni, tensostrutture, ecc.) a supporto dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, nei quali il trattenimento non sia prevalente e senza l'apprestamento di elementi che lascino presupporre un'attività di pubblico spettacolo;
- g) le sale giochi;
- h) le manifestazioni fieristiche di cui alla Legge della Regione Calabria 24 luglio 1991 n.11;
- i) le sagre e fiere di cui al D.Lgs. n. 114 /1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- j) le mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- k) gli impianti sportivi senza la presenza di pubblico, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico.

Articolo 14 – Domanda di agibilità

1. Al fine di ottenere l'agibilità per locali e i luoghi nei quali si intende attivare una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento di competenza della Commissione comunale, gli interessati devono presentare domanda in bollo indirizzata al Sindaco, precisando se trattasi di:

- a) richiesta di parere di fattibilità per realizzazione di nuovi locali e/o impianti;
- b) modifica di parere per variazione dello stato attuale, adeguamento a disposizioni di legge, integrazione di precedente progetto, adempimento a prescrizioni;
- c) richiesta di sopralluogo.

2. La richiesta di parere deve essere presentata in duplice copia a firma di un tecnico abilitato. Qualora separatamente sia già stata presentata domanda al Comando W.F.F., in alternativa alla presentazione dei documenti in duplice copia, è possibile dichiarare nella domanda che una copia identica della documentazione è già in possesso del Comando W.F.F.

3. La domanda deve essere corredata da una relazione tecnica illustrativa, da elaborati grafici, nonché da tutti gli atti tecnici relativi agli impianti, strutture e installazione, secondo quanto indicato in apposito elaborato che la Commissione comunale dovrà predisporre in occasione della

prima seduta.

4. In ogni caso è fatta salva la possibilità della Commissione di richiedere ulteriori documenti, oltre quelli indicati nell'apposito elaborato di cui al comma 3, in relazione alle particolari caratteristiche dei luoghi o delle strutture da valutare o collaudare.

5. Il responsabile del procedimento provvede a verificare la regolarità formale e la completezza della domanda e degli allegati e a chiedere eventuali integrazioni, senza che questo costituisca pregiudizio per le successive richieste da parte della Commissione. In caso di mancata presentazione dei documenti entro il termine concesso, la domanda è dichiarata irricevibile.

6. Nel caso in cui la Commissione rilevi la mancanza o l'irregolarità della documentazione allegata alla domanda, il responsabile del procedimento ne chiede l'integrazione o la regolarizzazione, interrompendo i termini del procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990.

Articolo 15 – Spese di funzionamento della Commissione

1. Ad ogni componente esterno alle Amministrazioni e per ogni seduta della Commissione spetta un compenso forfetario stabilito con separato provvedimento della Giunta Comunale.

Le spese di sopralluogo sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l'intervento e comprendono, oltre ai compensi stabiliti per i membri esterni della Commissione di cui sopra, anche i diritti di segreteria per attività istruttoria stabiliti con apposito atto di Giunta. L'importo relativo deve essere corrisposto al Comune con versamento da effettuare prima del sopralluogo.

2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione dei sopralluoghi.

3. Le spese per i sopralluoghi non sono dovute per quelle manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo o intrattenimento organizzate direttamente o partecipate dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 16 – Ufficio competente

1. L'ufficio comunale competente per le attività della Commissione è il SUAP ed ha il compito di curare la gestione amministrativa connessa alle attività richieste per l'espressione del parere di agibilità, per i sopralluoghi e per la predisposizione di tutti gli atti necessari al corretto funzionamento della Commissione.

2. Il responsabile del procedimento per il rilascio delle licenze di agibilità, pubblico spettacolo o intrattenimento, di cui agli articoli 68, 69 e 80 del T.U.L.P.S, qualora, ai fini della sicurezza dei cittadini, ritenga necessario che siano effettuati dei controlli sulle strutture e sugli impianti delle iniziative e manifestazioni che, ai sensi dell'art. 13, non sono assoggettate alla verifica della Commissione Comunale in oggetto, può fare richiesta motivata al Presidente della Commissione Comunale di vigilanza di effettuare sopralluoghi anche a mezzo della Commissione

ristretta di cui all'art. 7.

3. L'esito delle verifiche, di cui al comma 2, concorre a costituire gli elementi istruttori necessari ai fini delle decisioni sui singoli procedimenti.

Articolo 17 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti riguardanti domande presentate in data antecedente la costituzione della Commissione Comunale di cui al presente regolamento sono esaminate e concluse con le modalità del procedimento in corso.

Articolo 18- Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dopo la pubblicazione prevista.

ALLEGATO "A".

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA.

Domanda di agibilità definitiva per locali/impianti con capienza di persone pari o inferiore a 200 o temporanea per manifestazioni con afflusso di persone pari o inferiore a 200:

- copia documento d'identità e del codice fiscale del soggetto richiedente;
- relazione tecnico-descrittiva ASSEVERATA ai fini della solidità, della sicurezza e dell'igiene dei locali o degli impianti, in unica copia, a firma di tecnico abilitato, evidenziando il tipo di attività e le modalità di svolgimento, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati, l'idoneità delle strutture ai carichi previsti, la regolare denuncia ai sensi dell'art. 65 DPR n.380 del 06.06.2001 (già art. 4, L. 05.11.1971, n. 1086) delle opere strutturali, la rispondenza alla normativa vigente dell'impianto elettrico, dell'impianto idrico-antincendio, dell'impianto di condizionamento, oltre al rispetto del Regolamento locale d'Igiene vigente e delle disposizioni in materia di impatto acustico.
- elaborati tecnici, in unica copia, in scala opportuna, quotati, a firma di tecnico abilitato, evidenzianti quanto contenuto nella relazione tecnico-descrittiva asseverata (l'affollamento, la sistemazione dei posti a sedere, gli accessi e le uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo, la disposizione del tipo di arredo e di allestimento, l'ubicazione dei servizi igienici), per consentire le verifiche di competenza dell'Amministrazione;
- SCIA sanitaria, se necessaria, ai sensi di legge;

Domanda di agibilità definitiva per strutture fisse con capienza di persone superiore a 200 persone:

- copia documento d'identità e del codice fiscale del soggetto richiedente;
- relazione tecnico-descrittiva, a firma di tecnico abilitato, in triplice copia, evidenziante il tipo di attività e le modalità di svolgimento, i requisiti di resistenza al fuoco degli elementi strutturali, le caratteristiche di reazione al fuoco dei materiali impiegati oltre al rispetto del Regolamento locale d'Igiene vigente;
- elaborati grafici, planimetria generale in scala 1:1000 o 1:1500, piante, prospetti e sezioni in scala 1:100 del locale/spazio, in triplice copia, a firma di tecnico abilitato, evidenzianti l'affollamento, la sistemazione dei posti a sedere, gli accessi e le uscite di sicurezza con i

relativi percorsi di esodo, la disposizione del tipo di arredo e di allestimento, l'ubicazione dei servizi igienici; in caso di modifiche a strutture esistenti dovrà essere prodotta una tavola di confronto tra lo stato di fatto e di progetto con le colorazioni di rito;

- dichiarazione di idoneità delle strutture previste, in duplice copia;
- dichiarazione che le opere strutturali verranno denunciate ai sensi dell'art. 65 DPR n.380 del 06.06.2001 (già art. 4, L. 05.11.1971, n. 1086), in duplice copia;
- progetto relativo all'impianto elettrico, in duplice copia;
- progetto relativo all'impianto idrico-antincendio, in duplice copia;
- schemi e relazione impianto dell'impianto di condizionamento, in duplice copia; relazione sull'impatto acustico, in duplice copia;
- SCIA sanitaria, se necessaria, ai sensi di legge.

Documentazione supplementare per la concessione di aree per l'installazione di circhi equestri, attività di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento:

La domanda dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- progetto delle strutture, a firma di tecnico abilitato, corredato di documentazione relativa alla conformità degli impianti e dei materiali, debitamente approvato dall'Autorità competente (per i circhi e le attrazioni comportanti posti a sedere o costituite da strutture chiuse, quali cinesfere, castelli incantati, ecc....); i progetti dovranno essere corredati anche di planimetrie indicanti la distribuzione dei posti per il pubblico, se previsti, e le vie di uscita;
- dichiarazione della ditta costruttrice dalla quale risultino sia il rispetto delle norme di sicurezza, sia le modalità di esercizio dell'attrazione con indicazione anche di eventuali limiti o divieti (capienza massima, limiti di età, altezza, ecc); - certificato, a firma di professionista abilitato e iscritto all'albo, di verifica annuale dell'idoneità delle strutture portanti, apparati meccanici, idraulici ed elettrici dell'attrazione;
- per le attrazioni che per le loro caratteristiche costruttive e i meccanismi utilizzati richiedono prove di collaudo particolari, anche periodiche (es. matter horn o dondolini), dovrà essere anche allegata la documentazione attestante l'avvenuta effettuazione di tali prove;
- documentazione fotografica (per le sole strutture rientranti nella categoria delle medie e grandi attrazioni dello spettacolo viaggiante);
- copia della polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Documentazione certificativa obbligatoria da allegare a qualsiasi tipologia di domanda:

- certificati di omologazione attestanti la classe di reazione al fuoco dei materiali di arredo e di rivestimento posti in opera, corredati della dichiarazione di conformità e di una

dichiarazione attestante che sono state rispettate le condizioni di impiego e di posa in opera dei materiali, come previsto nei rispettivi certificati di omologazione nonché certificati di omologazione, di conformità e di corrispondenza in opera delle porte, portoni e sipari resistenti al fuoco, ove previsti;

- dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, di cui al D.M. 37/2008, comprensiva dei relativi allegati, a firma dell'impresa installatrice. Di tale dichiarazione di conformità deve far parte integrante il progetto dell'impianto elettrico effettivamente realizzato, a firma di tecnico abilitato e la relazione tecnica indicante la tipologia dei materiali utilizzati nonché eventuali schede tecniche e certificati dei materiali medesimi;
- copia dei moduli previsti per la denuncia dell'impianto di messa a terra e delle protezioni contro le scariche atmosferiche, ove necessario;
- copia del certificato di collaudo statico (ed eventuali allegati) di tutte le strutture, a firma di tecnico abilitato, corredato dell'attestazione dell'avvenuto deposito presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
 - collaudo dell'impianto di segnalazione incendi, ove previsto;
 - collaudo dell'impianto idrico antincendio evidenziante la portata e la pressione dello stesso e relativa dichiarazione di conformità;
 - verbale di verifica dell'impianto di condizionamento e relativa dichiarazione di conformità;
 - dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di inquinamento acustico;
- piano di emergenza redatto secondo le prescrizioni della Direttiva del 18.07.2018 in materia di safety e security.
- piano di primo soccorso sanitario;
- piano servizi di stewarding.